



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL GIORNO 22/05/2017**

**\*\*\* SOMMARIO \*\*\***

- **Delibera Commissione 2<sup>^</sup> Istanza**

**I comunicati ufficiali della Lega Regionale Calcio Umbria  
sono presenti sul sito internet: [www.uisp.it/umbria](http://www.uisp.it/umbria)**

**Sede:** Via della Viola 1 – 06122 – Perugia (PG) Tel. 0755730699 Fax 075 5737091  
e-mail [calcio.umbria@uisp.it](mailto:calcio.umbria@uisp.it) sito internet [www.uisp.it/umbria](http://www.uisp.it/umbria)  
**Orario ufficio:** Lunedì – Mercoledì – Venerdì 16.00 - 18.30

**SdA UMBRIA CALCIO UISP**  
**COMMISSIONE D'APPELLO II°GRADO REGIONALE**

**DECISIONE N°11/2016-17**

La Commissione d'Appello di II° Grado Regionale composta da:

**Sig. FRESSOIA ALFREDO**

**Responsabile**

**Sig. AMADDEO MICHELE**

**Componente**

Nel controricorso proposto dalla Società AMICI DI ENZO a favore della propria posizione e dei propri tesserati

**A V V E R S O**

il ricorso presentato alla Commissione d'Appello II^ Grado Regionale dalla Soc. ASD A. GRAMSCI contro la decisione della Commissione I^ Istanza del Comitato di Terni riportata nel C.U. N. 22 del 13/04/2017, con la quale si deliberava, in riferimento alla gara tra le società ASD A. GRAMSCI – AMICI DI ENZO, di Calcio a 11, disputata a Terni Est il 29/03/2017, terminata 1 - 2 e valevole per il Campionato Eccellenza di Terni, di confermare il risultato ottenuto sul campo, in quanto, nel ricorso presentato dall'ASD A. GRAMSCI, per la irregolare partecipazione alla gara del tesserato DI MEI MATTEO della Soc. AMICI DI ENZO, non è stata prodotta una "lista gara ufficiale" tale da documentare la partecipazione del giocatore a gare ufficiali promosse nei campionati FIGC.

**P R E M E S S O**

la Commissione d'Appello II^ grado Regionale, con delibera riportata nel C.U. N. 25 del 08/05/2017, ha deciso di accogliere il ricorso della Società ASD A. GRAMSCI comminando alla Società AMICI DI ENZO: la perdita della gara per 0 - 3 ai sensi dell'art. 41 R.D., un punto di penalizzazione ai sensi dell'art. 42 R.D. e l'ammenda di Eur 50,00 ai sensi dell'art. 112 per aver fatto partecipare alla gara il tesserato DI MEI MATTEO, in contrasto a quanto previsto dalle norme di tesseramento. Con la stessa delibera la Commissione squalifica il tesserato DI MEI MATTEO fino al 29/03/2018 ai sensi dell'art. 146, per aver partecipato alla gara in contrasto a quanto previsto dalle norme di tesseramento. La Commissione d'Appello II^ Grado Regionale riunita il 16/05/2017, a Perugia, nella Sede Regionale, dispone le seguenti decisioni.

**FATTO**

sulla scorta del ricorso presentato dalla Soc. ASD A. GRAMSCI in cui produceva una "lista gara ufficiale" e specificatamente quella relativa alla gara TERNANA – ASCOLI PICCHIO del Campionato Nazionale Under 16 A e B del 18/09/2016 disputatasi al Campo S. Antonio di Terni, nella quale ha partecipato il tesserato DI MEI MATTEO, nei termini proponeva controricorso la Società AMICI DI ENZO, adducendo i seguenti motivi:

- che è stato violato l'art. 71 RD lett. A) in quanto nell'atto non è indicato il numero di affiliazione della Società ricorrente;
- che è stato violato l'art. 71 RD lett. B) in quanto nell'atto manca l'indicazione dell'Organo disciplinare adito che, secondo quanto stabilito dall'art. 50 del RD, è il Giudice d'Appello di secondo grado, mentre nel ricorso viene indicata una Commissione Disciplinare Regionale di 2.a istanza, che non corrisponde a nessuno degli Organi Disciplinari previsti dal Regolamento di Disciplina vigente;
- che è stato violato l'art. 76 RD, per non aver spedito il ricorso alla Segreteria della Struttura di Attività calcio UISP competente che, ai sensi dell'art. 77, organizza la manifestazione nel corso della quale si sono verificati i fatti;
- che ai sensi dell'art. 89 RD la Società ASD A. GRAMSCI non ha prodotto nessuna "prova legale" avendo presentato una fotocopia di una lista gara che, ai sensi dell'art. 92 RD, è da considerare una "prova semplice" utilizzabile solo ad integrazione delle "prove legali";
- che la copia di una ipotetica lista gara di Ternana – Ascoli Picchio valevole per il Campionato Nazionale Under 16 non è avvalorata da autenticazione o asseverazione, ed inoltre si ritiene falsa perchè non può essere stata reperita per gentile concessione della "Ternana Calcio", come dimostrato dalla Dichiarazione rilasciata dal Legale Rappresentante di detta Società che afferma di non aver ricevuto nessuna richiesta da parte dell'ASD A. GRAMSCI e di conseguenza di non aver concesso la lista gara della partita segnalata, anche perché l'interesse prioritario della Ternana Calcio è quello di salvaguardare la riservatezza ed il trattamento dei dati personali e/o sensibili da cui scaturisce il divieto di divulgare documenti sociali ufficiali;
- che è indiscutibile che la copia della lista gara fornita dall'ASD A. GRAMSCI non ha alcun valore di prova certa, come dimostra anche la lista gara, per lo stesso incontro del 18 settembre 2016, che si allega al presente atto ed in cui il tesserato DI MEI MATTEO non figura!;
- che la circolare del 31 maggio 2016 che regola la partecipazione degli atleti tesserati FIGC all'attività ufficiale dell'UISP non disciplina la partecipazione dei settori giovanili, in quanto non sono in alcun modo menzionati;
- che il Comitato UISP di Terni, con il comunicato n. 25 del 02/05/2017 decretava e quindi omologava la conclusione del Campionato con la vittoria dello stesso da parte della ASD AMICI DI ENZO e, quindi, secondo il disposto dell'art. 41 RD comma C), il provvedimento della gara non può essere applicato retroattivamente e, per la stessa ragione ai sensi dell'art. 46 RD comma H), la penalizzazione di punti in classifica deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva

PERTANTO, la Società AMICI DI ENZO chiedeva di confermare quanto deciso dalla Commissione 1<sup>a</sup> istanza del Comitato di Terni che con il Comunicato Ufficiale n. 22 del 13/04/2017 che aveva respinto il ricorso dell'ASD A. GRAMSCI confermando il risultato ottenuto sul campo di 2 – 1 a favore della Società AMICI DI ENZO

#### **LA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

- esaminati i documenti ufficiali in suo possesso, compresa la nuova documentazione prodotta dalla Società AMICI DI ENZO la quale fornisce, oltre la dichiarazione del Legale Rappresentante della Ternana Calcio S.p.a., una lista gara della partita Ternana – Ascoli Picchio del 18/09/2016;

- confrontati i documenti presentati da entrambe le associazioni in cui nella lista gara della società Ternana Calcio S.p.a. della partita Ternana - Ascoli Picchio valevole per il campionato nazionale under 16 A/B (Lega Nazionale Professionisti FIGC) disputata a Terni il 18/09/2016 presentata in questo controricorso dall'associazione Amici di Enzo al numero 9 compare il nominativo di CUBAJ LOREN, nato il 22/02/01 con documento di identificazione Carta d'Identità n. AX1735625 rilasciato dal Comune di Terni, mentre nella lista gara prodotta dalla Società ASD A. GRAMSCI compare il nominativo di DI MEI MATTEO, nato il 04/02/01 con documento di identificazione Carta d'Identità n. AX1735825 rilasciato dal Comune di Terni;

- effettuate le dovute verifiche, ai sensi dell'ART. 89 sulla veridicità dei due documenti prodotti dalle due Società, in cui: i dati segnalati nella lista prodotta dall'ASD A. GRAMSCI, relativi al giocatore DI MEI MATTEO, corrispondono con quanto presente negli archivi del tesseramento del SdA UISP di Terni, infatti il tesserato DI MEI MATTEO ha presentato richiesta di tesseramento al SdA Territoriale di Terni fornendo il proprio documento di identità rilasciato dal Comune di Terni in data 07/12/2015 con n. AX1735825;

mentre i dati segnalati nella lista prodotta dall'ASD AMICI DI ENZO, riportano il giocatore CUBAJ LOREN, ma il documento riportato in tale lista gara non corrisponde con i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Terni che, con comunicazione ufficiale avvenuta tramite PEC, dichiara che alla persona CUBAJ LOREN nato a Terni il 22/02/2001 corrisponde la Carta d'Identità n. AT1227824 emessa in suo favore in data 23/05/2013;

#### **D E L I B E R A**

**- di respingere il controricorso della Società AMICI DI ENZO** per i seguenti motivi:

–le violazioni contestate, in via preliminare e pregiudiziale sulla presentazione del ricorso dall'ASD A. Gramsci, non sono state commesse in quanto l'organo disciplinare adito ai sensi dell'ART.50 R.D. può essere a composizione monocratica o collegiale. Inoltre nel Comunicato Ufficiale n.1 del 28/07/2016 del SdA di Terni all'art.11 è chiaramente segnalato l'Organo Disciplinare e l'indirizzo in cui presentare il reclamo in II<sup>a</sup> Istanza;

– nel merito, invece, la prova della lista gara presentata nel ricorso dall'ASD A. Gramsci ed acquisita agli atti da questa commissione, ha tutte le caratteristiche della fondatezza della prova (art.89 R.D.), in quanto i dati contenuti in essa sono rispondenti ad una gara ufficiale del campionato nazionale Under 16 FIGC della squadra Ternana Calcio S.p.a. Tale prova, se

pur semplice, si integra (prove legali art.90 R.D.) con quanto stabilito:

a) nell'art. 50 R.A. - Regolamento del gioco del calcio UISP;

b) circolare del 31 maggio 2016 - in cui all'art.8 dispone la possibilità di far giocare atleti del settore giovanile esclusivamente appartenenti a squadre FIGC di 1° e 2° categoria e comunque non a carattere regionale o nazionale;

c) norme di partecipazione SdA Territoriale di Terni, comunicato n.1 del 28/07/2016 art.2.

Per tali motivazioni il tesserato DI MEI MATTEO non poteva prendere parte ad una gara UISP in quanto in contrasto con le

norme anzidette, avendo preso parte alla gara Ternana - Ascoli Picchio del campionato nazionale di serie A e B FIGC under 16 disputata a Terni il 18/09/2016.

Inoltre la lista gara presentata dall'associazione Amici di Enzo e valutato in questa sede, rafforza la prova presentata dall'ASD A. Gramsci, in quanto le due liste differiscono per la presenza del giocatore n.9 e visto che il n. di documento presente in lista per il giocatore Cubaj Loren è chiaramente errato e non rispondente a quello emesso dal Comune di Terni, è chiaro che lo stesso non poteva aver preso parte alla gara.

**- di confermare la decisione di comminare alla Soc. AMICI DI ENZO la perdita della gara per 0 – 3 ai sensi dell'art. 41 R.D., di comminare un punto di penalizzazione ai sensi dell'art. 42 R.D. e l'ammenda di Eur 50,00 ai sensi dell'art. 112 R.D., per aver fatto partecipare DI MEI MATTEO alla gara in contrasto a quanto previsto dalle norme di tesseramento, di comminare al tesserato DI MEI MATTEO la squalifica fino al 29/03/2018 ai sensi dell'art. 146 R.D., per aver partecipato alla gara in contrasto a quanto previsto dalle norme di tesseramento.**

Su tale punto si precisa che ai sensi dell'art.41 R.D., co. b e c, non facendo parte la gara in oggetto di una manifestazione con diverse fasi di svolgimento, il provvedimento si applica alla gara stessa, mentre per quanto riguarda il punto di penalizzazione lo stesso verrà applicato in funzione della pubblicazione di tale delibera ai sensi dell'art. 46 R.D. co. h).

**-di incamerare la Tassa Reclamo.**

## DISPONE

la pubblicazione della presente delibera nel prossimo Comunicato Ufficiale utile della Struttura di Attività Calcio UISP Terni.

Perugia, lì 22/05/2017

**La Commissione d'Appello**

**di II° Grado Regionale**

*Fressoia Alfredo*

*Amaddeo Michele*

**Responsabile Calcio Regionale Umbria**

**Paolo Righetti**